



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area Risorse Umane
Settore Personale Docente
Ufficio Concorsi del Personale docente

Oggetto Procedura valutativa per la chiamata di un professore universitario di seconda fascia ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge n. 240/2010, riservata a ricercatori a tempo indeterminato dell'Università degli Studi di Trieste in possesso dei requisiti – Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell'Interpretazione e della Traduzione – SSD GIUR-16/A – *Storia del diritto medievale e moderno*

LA RETTRICE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e richiamati i principi di legalità, economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza e quelli previsti dall'ordinamento comunitario;

Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario” e in particolare l'art 24, comma 6 - come da ultimo modificato dal D.L. 28 ottobre 2024, n. 160, successivamente convertito in Legge 20 dicembre 2024, n. 199, secondo il quale *“nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre del quindicesimo anno successivo, la procedura di cui al comma 5 può essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'università medesima, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 [...]”*;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo Unico sulla documentazione amministrativa” e successive modificazioni;

Visti il Regolamento n. 679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

Vista la legge 15 aprile 2004, n. 106, “Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico”, nonché il regolamento attuativo emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, “Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'articolo 8, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”;

Visto il Decreto Ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855 sulla “Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali”, per quel che attiene i settori concorsuali e scientifico disciplinari nell'ambito dell'Abilitazione di cui all'art. 16 della l. 240/2010;

Visto il Decreto Ministeriale n. 639 del 02/05/2024 – Determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari ai sensi dell'art. 15, della legge 30 dicembre 2010 n. 240;

Richiamato il Decreto Rettorale del 31 maggio 2024, n. 687, con il quale è stato disposto l'inquadramento dei professori di prima e seconda fascia, nonché dei ricercatori di questo Ateneo nei gruppi scientifico-disciplinari e nei settori scientifico-disciplinari ai sensi del predetto DM 639/2024;



- Visto il Decreto MUR n. 1673 del 29/10/2024 "*Piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale*", con i relativi criteri di distribuzione e di utilizzo;
- Richiamato lo Statuto dell'Università degli Studi di Trieste;
- Richiamato il "Codice Etico e di Comportamento" dell'Università degli Studi di Trieste;
- Richiamato il "Regolamento relativo ai compiti didattici istituzionali di professori e ricercatori";
- Richiamato il "Regolamento per la disciplina delle procedure per la copertura dei posti di professore di prima e seconda fascia ai sensi delle disposizioni della legge 30 dicembre 2010, n. 240" e in particolare l'art. 15 - *Procedura di chiamata nei ruoli di professore di prima e seconda fascia ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240*;
- Richiamata la delibera del 19 dicembre 2025 con la quale il Consiglio di Amministrazione, previo parere positivo espresso dal Senato Accademico del 15 dicembre 2025, ha approvato la proposta di fabbisogno e la relativa richiesta di copertura per una posizione di professore associato ai sensi dell'art. 24, comma 6, della L. 240/2010, formulata dal Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell'Interpretazione e della Traduzione, relativamente al GSD 12/GIUR-16 – *Storia del diritto medievale e moderno*, SSD GIUR-16/A – *Storia del diritto medievale e moderno*;
- Ritenuto di avviare la procedura valutativa per la copertura del suddetto posto, al fine di garantirne la presa di servizio nei termini previsti dalla richiamata programmazione,

D E C R E T A

Articolo 1

Indizione della procedura valutativa

È indetta la procedura valutativa per la chiamata, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010 n. 240, di **un professore universitario di seconda fascia** per il gruppo scientifico-disciplinare e per il profilo didattico-scientifico descritto nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 2

Requisiti di ammissione alla procedura valutativa

Sono **ammessi** a partecipare alla procedura valutativa di cui all'art. 1 i ricercatori universitari a tempo indeterminato in servizio presso l'Università degli Studi di Trieste che abbiano conseguito l'Abilitazione scientifica nazionale, ai sensi dell'art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale corrispondente al gruppo scientifico-disciplinare oggetto della procedura valutativa.

I requisiti di ammissione alla procedura valutativa devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione.

I candidati sono ammessi alla procedura valutativa con riserva e l'esclusione dalla procedura per mancanza dei requisiti di ammissione è disposta con decreto motivato del Rettore notificato all'interessato/a mediante raccomandata con avviso di ricevimento o all'indirizzo PEC indicato dal candidato stesso.

Articolo 3

Domanda di ammissione – Termini e modalità per la presentazione



La domanda di partecipazione alla procedura, il *curriculum*, le pubblicazioni e l'ulteriore documentazione ritenuta utile per la valutazione, devono essere presentati, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l'applicazione informatica dedicata alla pagina:

<https://pica.cineca.it/units>

Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o della documentazione utile per la partecipazione alla procedura.

L'accesso avviene tramite autenticazione con account personale: in caso di prima registrazione è richiesto il possesso di un indirizzo di posta elettronica. Successivamente sarà possibile accedere alla piattaforma tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) – modalità consigliata – scegliendo dalla pagina l'ente Università di Trieste; in alternativa sarà possibile accedere con le sole credenziali. È inoltre possibile autenticarsi con gli account LOGINMIUR, REPRIS, REFERENCEES.

La domanda di ammissione alla procedura valutativa deve essere prodotta, entro il termine perentorio di **venti giorni** decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'Avviso sull'[Albo Ufficiale](#) dell'Ateneo.

La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue parti secondo quanto indicato nella procedura telematica e deve essere allegata, a pena di esclusione, copia di un documento di identità in corso di validità.

Entro la scadenza di presentazione della domanda il sistema consente il salvataggio in modalità *bozza*, al fine di consentirne il successivo perfezionamento e invio. In caso di necessità, entro il termine utile per la presentazione, è possibile altresì ritirare una domanda già inviata e presentarne una nuova.

La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla procedura è certificata dal sistema informativo mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata via email.

La procedura di compilazione e l'invio telematico dovranno essere completati entro e non oltre le ore 23:59 del giorno di scadenza dell'Avviso. Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l'accesso e l'invio del modulo elettronico.

Alla domanda verrà attribuito un numero identificativo che, unitamente al codice concorso indicato nell'applicazione informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva.

In caso di accesso al sistema tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), non sarà richiesta alcuna firma in fase di presentazione della domanda. Se l'accesso non avviene tramite SPID la presentazione della domanda di partecipazione dovrà essere perfezionata e conclusa secondo le seguenti modalità:

- mediante firma digitale, utilizzando *smart card*, *token usb* o firma remota, che consentano al titolare di sottoscrivere documenti generici utilizzando un software di firma su pc oppure un portale web per la firma remota resi disponibili dal certificatore. Chi dispone di una *smart card* o di un *token usb* di firma digitale potrà verificarne la compatibilità con il sistema di firma digitale integrato nel sistema server. In caso di esito positivo il titolare potrà sottoscrivere la domanda direttamente sul server (es. ConFirma);
- chi non dispone di dispositivi di firma digitale compatibili e i titolari di firme digitali remote che hanno accesso a un portale per la sottoscrizione di documenti generici, dovranno salvare sul proprio pc il file pdf generato dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, firmarlo digitalmente in formato CADES: verrà generato un file con estensione.p7m che dovrà essere nuovamente caricato sul sistema. Qualsiasi modifica apportata al file prima dell'apposizione della firma digitale impedirà la verifica automatica della corrispondenza fra il contenuto di tale documento e l'originale e ciò comporterà l'esclusione della domanda;



- in caso di impossibilità di utilizzo di una delle opzioni sopra riportate il candidato dovrà salvare sul proprio computer il file pdf generato dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, stamparlo e apporre la firma autografa leggibile sull'ultima pagina dello stampato. Tale documento dovrà essere scansionato e caricato in formato pdf sulla piattaforma PICA unitamente al pdf di un valido documento di riconoscimento.

Nella domanda di partecipazione, **il/la candidato/a dovrà dichiarare** sotto la propria responsabilità e ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

- a. di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali e di autorizzare il titolare e il responsabile al trattamento dei dati personali nei termini specificati dalla suddetta informativa;
- b. le proprie generalità, la data ed il luogo di nascita, la propria cittadinanza, il codice fiscale, la residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso, il numero telefonico, l'indirizzo e-mail e l'eventuale indirizzo PEC. Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata a questo Ateneo;
- c. il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto o le motivazioni della mancata iscrizione;
- d. di godere/non godere dei diritti politici in Italia o, se cittadino straniero, nello Stato di provenienza;
- e. di aver preso visione dell'Avviso e di essere in possesso dei requisiti di ammissione previsti dallo stesso alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione;
- f. di non essere in rapporto di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un docente appartenente al dipartimento che effettua la richiesta di indizione della procedura selettiva, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. b) della legge del 30 dicembre 2010 n. 240;
- g. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, o licenziato per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari, ovvero dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione;
- h. di avere o non avere riportato condanne penali e di avere o non avere procedimenti penali pendenti; in caso affermativo specificare il reato, se la sentenza è passata in giudicato, se il procedimento penale è in corso e se sono state comminate pene accessorie e quali;
- i. di avere eventualmente necessità di ausili o di tempi aggiuntivi per l'espletamento del colloquio.

Per la segnalazione di problemi relativi alla procedura telematica, contattare il supporto Cineca, quale fornitore del servizio Piattaforma Integrata Concorsi Atenei (PICA), tramite il link presente in fondo alla pagina <https://pica.cineca.it/units>.

L'Università degli Studi di Trieste non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichino eventuali problemi tecnici relativi alla procedura telematica.



Informazioni sul presente Avviso potranno essere chieste esclusivamente all'indirizzo e-mail:
concorsidoc@amm.units.it.

Articolo 4

Modalità di presentazione dei titoli e delle pubblicazioni

Alla domanda il/la candidato/a **allega** esclusivamente in formato pdf:

- a) il *curriculum* sottoscritto (redatto in lingua italiana o in lingua inglese) della propria complessiva attività di didattica (compresi gli esiti della valutazione da parte degli studenti dei moduli/insegnamenti tenuti), di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché dell'attività di ricerca svolte;
- b) le pubblicazioni da sottoporre alla valutazione della Commissione;
- c) eventuale ulteriore documentazione utile ai fini della valutazione del *curriculum* e dell'attività didattica (compresi gli esiti della valutazione da parte degli studenti dei moduli/insegnamenti tenuti) e di ricerca ivi dettagliata;
- d) copia di un documento di riconoscimento.

I candidati dichiarano la veridicità di quanto riportato nel curriculum, nonché la conformità all'originale delle pubblicazioni e dell'eventuale ulteriore documentazione, mediante dichiarazioni sostitutive secondo quanto previsto dagli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, contrassegnando il campo "Dichiarazione di responsabilità" nella domanda di partecipazione. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei **controlli sulla veridicità** del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ai sensi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Le **pubblicazioni** scientifiche redatte in lingua straniera devono essere accompagnate da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero e redatta dalla competente autorità diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale. Detta traduzione non è richiesta qualora le pubblicazioni siano redatte in una delle lingue veicolari (inglese, francese).

Per le pubblicazioni stampate all'estero devono risultare la data e il luogo di pubblicazione oppure il codice ISBN o altro equivalente.

Per le pubblicazioni stampate in Italia devono essere rispettati gli adempimenti previsti dalla legge 15 aprile 2004, n. 106 e dal relativo regolamento di attuazione adottato con il D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252. L'assolvimento di tali obblighi è attestato con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte del candidato.

Qualora il candidato presenti un numero di pubblicazioni scientifiche superiore a quello massimo previsto all'Allegato A, la commissione giudicatrice prenderà in considerazione solamente quelle caricate nell'apposita sezione in ordine cronologico.

Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni già presentati presso questa o altre Amministrazioni.

Articolo 5

Commissione giudicatrice

Il Consiglio dei Dipartimenti interessati designa i componenti della commissione giudicatrice, secondo quanto previsto dall'art. 5 del "[Regolamento per la disciplina delle procedure per la copertura dei posti di professore di prima e seconda fascia ai sensi delle disposizioni della legge 30 dicembre 2010, n. 240](#)".



La nomina della commissione giudicatrice è disposta con decreto del Rettore e viene pubblicata all'[Albo di Ateneo](#) e sul [sito web](#) di Ateneo dedicato alle procedure selettive del personale docente. Le eventuali istanze di ricusazione di uno o più commissari, nei casi previsti dalla legge, devono essere proposte dai candidati al Rettore.

La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente della commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il decreto di accettazione da parte del Rettore.

Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente al decreto rettorale di nomina delle commissioni non incidono sulla qualità di componente della commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice può avvalersi degli strumenti telematici di lavoro collegiale.

La commissione giudicatrice conclude i lavori entro il termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione del decreto rettorale di nomina. Il predetto termine può essere prorogato dal Rettore, per una sola volta e per non più di trenta giorni, per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori non si concludano entro i termini della proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della commissione giudicatrice ovvero dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo, nel contempo, un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

Articolo 6

Procedura valutativa e criteri generali di valutazione dei candidati

La commissione giudicatrice **valuta l'attività didattica e l'attività di ricerca scientifica** dei candidati sulla base dei seguenti criteri.

La valutazione dell'attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti riguarda i seguenti aspetti:

- a) numero dei moduli/insegnamenti tenuti e continuità degli stessi;
- b) esiti della valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti dall'Ateneo, dei moduli/insegnamenti tenuti;
- c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto;
- d) quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato.

La valutazione dell'attività di ricerca scientifica riguarda i seguenti aspetti:

- a) consistenza complessiva della produzione scientifica del ricercatore, intensità e continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali;
- b) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali ovvero partecipazione agli stessi;
- c) titolarità di brevetti;
- d) partecipazione, in qualità di relatore, a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- e) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.

La commissione giudicatrice prende in considerazione le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche è svolta sulla base degli ulteriori seguenti criteri:



- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di seconda fascia da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
- e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, la commissione giudicatrice si può avvalere degli indicatori *bibliometrici*, riferiti alla data di inizio della valutazione, nonché ai corrispondenti valori medi dei settori, tenendo conto degli aspetti interdisciplinari, se rilevanti.

Articolo 7

Accertamento della regolarità degli atti

All'esito della valutazione di cui all'articolo 6, la commissione giudicatrice, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, indica il/la candidato/a idoneo/a a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche per le quali è indetta la procedura.

Gli atti della commissione giudicatrice sono costituiti dai verbali delle singole riunioni e dai giudizi espressi sul/la candidato/a o, nel caso, su ciascun candidato/a, che ne costituiscono parte integrante e necessaria.

Il Rettore accerta con proprio decreto, entro trenta giorni dalla consegna al responsabile del procedimento, la regolarità degli atti della commissione giudicatrice.

Nel caso in cui riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura valutativa, il Rettore rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla commissione giudicatrice, assegnando un termine per provvedere alle modifiche.

Articolo 8

Nomina in ruolo

Il/la candidato/a giudicato idoneo/a all'esito della procedura valutativa, subordinatamente all'accertamento dell'effettiva disponibilità finanziaria e in conformità alle disposizioni vigenti in materia di reclutamento di personale di ruolo, viene nominato in ruolo con decreto rettorale.

Ai fini della nomina in ruolo, il vincitore della procedura valutativa è tenuto a presentare la necessaria documentazione, secondo le indicazioni ricevute dall'Amministrazione universitaria.

Al docente spetta il trattamento economico e previdenziale previsto dalle norme vigenti.

I diritti e i doveri in capo al docente sono stabiliti dalle norme in vigore relative allo stato giuridico del professore universitario.

Articolo 9

Trattamento dei dati personali e responsabilità del procedimento amministrativo

Il trattamento dei dati contenuti nelle domande di partecipazione è finalizzato alla gestione della procedura di valutazione, e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio e relativo trattamento di carriera. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle



Amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-economica dell'interessato/a.

Il "Titolare del trattamento" è l'Università degli Studi di Trieste, con sede in piazzale Europa n. 1 a Trieste.

Il trattamento dei dati personali (dati personali forniti in fase di adesione del servizio e i dati relativi al traffico telematico) è finalizzato esclusivamente a:

- svolgimento di tutte le attività necessarie per consentire l'accesso al servizio Piattaforma Integrata Concorsi Atenei (PICA);
- adempimento di specifiche richieste dell'interessato nell'ambito della procedura di valutazione;
- adempimento degli obblighi di legge e derivanti dall'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro;
- gestione di eventuali reclami e/o contenziosi; prevenzione/repressione di frodi e di qualsiasi attività illecita.

Il "Responsabile del trattamento designato" è il Cineca - Consorzio Interuniversitario, quale fornitore del servizio Piattaforma Integrata Concorsi Atenei (PICA), con sede in via Magnanelli 6/3 - 40033 Casalecchio di Reno (BO).

Si precisa che con riferimento ai dati personali conferiti, il/la candidato/a è detentore dei seguenti diritti:

1. di accesso ai suoi dati personali;
2. di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo/la riguardano;
3. di opporsi al trattamento;
4. alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così come disciplinato dall'art. 20 del regolamento UE 2016/679;
5. di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali).

Per esercitare i diritti sopra riportanti il candidato/a potrà rivolgersi al titolare del trattamento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ateneo@pec.units.it.

Il titolare del trattamento è tenuto a fornire una risposta entro un mese dalla richiesta, estensibili fino a tre mesi in caso di particolare complessità della richiesta.

Ai sensi della legge 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, si segnala che il responsabile del procedimento amministrativo è il Capo Ufficio Concorsi del Personale docente dell'Università degli Studi di Trieste.

La Rettrice
f.to Prof.ssa Donata Vianelli



ALLEGATO A

Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell'Interpretazione e della Traduzione

Procedura di valutazione per la chiamata di un professore universitario di seconda fascia ai sensi dell'articolo 24, comma 6, legge 30 dicembre 2010, n. 240

Area 12 - Scienze giuridiche

Gruppo scientifico-disciplinare: 12/GIUR-16 – *Storia del diritto medievale e moderno*

Settore scientifico-disciplinare: **GIUR-16/A – *Storia del diritto medievale e moderno***

Tipologia di impegno didattico: L'impegno didattico sarà svolto nell'ambito delle materie del settore scientifico-disciplinare di riferimento (12/GIUR-16 - *Storia del diritto medievale e moderno*): Storia del Diritto Medievale e moderno e Storia e tecnica delle Costituzioni e Codificazioni contemporanee. Una particolare attenzione sarà rivolta all'aspetto dell'esegesi delle fonti e dell'evoluzione dei singoli istituti, analizzati una prospettiva storico-comparatistica, al fine di valorizzare la funzione esegetica e la vocazione transnazionale di categorie, principi e regole emersi dall'esperienza giuridica di ordinamenti passati e di agevolare l'assimilazione dei canoni della comparazione diacronica, così da far comprendere la natura essenzialmente storica del diritto.

Tipologia di impegno scientifico: Le attività di ricerca saranno svolte nell'ambito del settore 12/GIUR-16 - *Storia del diritto medievale e moderno*. L'impegno scientifico si estenderà allo studio della prospettiva temporale del diritto, quale essenziale metodologia per la comprensione degli attuali ordinamenti giuridici europei ed extraeuropei; il criterio utilizzato sarà quello storico-sistematico e sarà finalizzato alla comprensione del patrimonio che emerge dalle testimonianze di tutte le fonti storiche, dall'apparato normativo alla scienza giuridica, dalla giurisprudenza al materiale archivistico.

Numero massimo di pubblicazioni da presentare: 12 (dodici)